

UNIONE POLISPORTIVA TAVARNELLE

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO

ART. 1 – DENOMINAZIONE

L'UNIONE POLISPORTIVA TAVARNELLE è un'associazione di promozione sociale e sportiva dilettantistica che aderisce al Terzo Settore e all'Ordinamento sportivo.

La sua denominazione completa è pertanto **UNIONE POLISPORTIVA TAVARNELLE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVA DILETTANTISTICA**.

Essa è retta dal presente Statuto e dai regolamenti che vorrà darsi, nonché dalle norme di legge in materia con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017, in breve anche CTS), ai decreti legislativi 36 e 39 del 2021 e alle altre norme in materia di sport dilettantistico, nonché al codice civile.

Essa può denominarsi in breve anche UNIONE POLISPORTIVA TAVARNELLE APS ASD oppure U.P.T. APS ASD.

Nel presente statuto può essere identificata con *associazione, sodalizio o ente*.

L'Associazione mantiene il riconoscimento ai fini sportivi e l'iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (d'ora in poi "RAS").

L'Associazione farà uso dell'indicazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica" e del relativo acronimo di "ASD" nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico se iscritta nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al Dlgs 39/2021.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche sono elettive.

ART. 2 – SEDE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha la propria sede legale nel Comune di Barberino Tavarnelle (provincia di Firenze) all'indirizzo stabilito dall'assemblea e risultante presso le amministrazioni competenti. Il trasferimento della sede legale entro i confini comunali avviene con delibera dell'assemblea senza comportare modifica statutaria, con obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Con delibera del Consiglio si potranno istituire e sopprimere nel territorio dello Stato uffici e sedi di esercizio delle attività.

ART. 3 – PRINCIPI GENERALI, FINALITA'

L'associazione non persegue alcun scopo di lucro e reinveste gli avanzi di gestione a beneficio del patrimonio destinato alle finalità istituzionali anche ai sensi dell'art. 8 del Dlgs 36/2021.

L'associazione promuove la partecipazione e la socialità per la crescita culturale e civile dei propri soci e dell'intera comunità; essa altresì promuove e pratica l'attività sportiva dilettantistica, inclusa la preparazione, la didattica, l'assistenza e la formazione.

L'associazione partecipa alle esperienze culturali, ricreative, sociali, formative, sportive e motorie.

L'associazione aderisce e/o si affilia ad organismi, reti associative, enti di promozione sportiva e federazioni sportive, nei cui dettami si riconosce per il raggiungimento delle finalità istituzionali; l'adesione o partecipazione avviene previa delibera del consiglio direttivo ed obbliga l'associazione, i suoi associati e tesserati, al rispetto dei dettami statutari e regolamentari previsti dall'ente di adesione o affiliazione.

L'Associazione si impegna e si obbliga, anche per i propri associati e tesserati, a conformarsi e ad osservare norme, dettami, regolamenti, provvedimenti, indirizzi, direttive, decisioni e delibere del CONI, del CIP e delle singole Federazioni sportive



nazionali ed Enti di Promozione Sportiva cui si affilierà, di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare, accettandone i relativi Statuti, Regolamenti e direttive, nonché provvedimenti disciplinari a carico dell'Associazione o di propri tesserati attinenti l'attività sportiva, impegnandosi ad accettarli, osservarli e farli osservare.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche attraverso forme collaborative e convenzionali con enti pubblici; promuove il rispetto della libertà e della dignità delle persone, la cultura e la conoscenza, la solidarietà e la sussidiarietà, l'inserimento sociale, la formazione e crescita umana e culturale, attraverso l'aggregazione, il volontariato e la ricreazione finalizzata allo stare insieme e al confrontarsi.

Promuove i principi del volontariato, della cooperazione e della cittadinanza, il contrasto al disagio e alla discriminazione, il diritto di incontrarsi e di stare insieme.

Il Sodalizio svolge le proprie attività avvalendosi prevalentemente dei soci e dei volontari; in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 17 del D.Lgs. 117/2017, i volontari non possono in alcun modo essere retribuiti o remunerati, neanche indirettamente o tramite il beneficiario.

ART. 4 - ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE, ATTIVITA' DIVERSE

L'Associazione si prefigge lo scopo di riconoscere, praticare, diffondere e insegnare lo sport e la sua cultura secondo la definizione di cui all'art. 2 lettera nn) del Dlgs 36/2021 e precisamente *"qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli."*; la Associazione intende comunque promuovere lo sport quando esso rappresenti un modello di aggregazione sociale e ricreativa, di tutela di soggetti svantaggiati o categorie deboli, di incentivazione all'attività motoria.

L'Associazione si obbliga a contrastare l'abuso psicologico e fisico, la molestia e l'abuso sessuale, la negligenza, l'incuria, l'abuso di matrice religiosa, il bullismo e il cyberbullismo, i comportamenti discriminatori e l'abuso dei mezzi di correzione con l'adozione di modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché di codici di condotta e la nomina del relativo responsabile.

Per il raggiungimento delle finalità sociali il Sodalizio esercita in via stabile e prevalente, esclusiva o principale, una o più delle attività di interesse generale identificate in seno all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) rese in favore degli associati, dei loro familiari nonché dei terzi, fra i quali chi aderisca ad enti con finalità analoghe appartenenti alla stessa organizzazione nazionale.

Precisamente:

Attività di cui al CTS art. 5 comma 1 lettera d)

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, come ad esempio: progetti o eventi di coinvolgimento di giovani, di anziani, di donne, per sensibilizzare su tematiche legate alla loro condizione o alle loro problematiche;

Attività di cui al CTS art. 5 comma 1 lettera i)

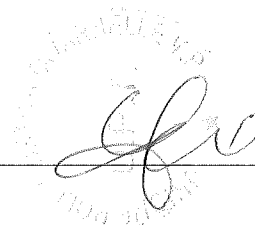
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle stesse attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS;

- organizzazione di eventi di beneficenza, di solidarietà e di integrazione umana.

Nello svolgimento delle attività sociali, assistenziali e ricreative, il Sodalizio può organizzare per i propri soci, familiari e tesserati anche facenti capo alla medesima organizzazione nazionale, anche forme di ristoro e somministrazione con funzioni ricreative e di socialità, complementari e strumentali all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 3 c. 6 L. 287/1991 e dell'art. 20 Dpr 640/1972, in coerenza con quanto previsto dall'art. 85 comma 4 D.Lgs. 117/2017.

Attività di cui al CTS art. 5 comma 1 lettera u)

- beneficenza ed erogazione di beni o servizi a sostegno delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS.



Attività di cui al CTS art. 5 comma 1 lettera t)

- **promozione e organizzazione delle attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e dal CIP e indicate nell'elenco ufficiale nazionale emanato dal predetto Comitato Olimpico, inclusa la preparazione, didattica, assistenza e formazione, compresa la partecipazione agonistica e non agonistica dell'associazione e/o di propri associati e/o tesserati.** In ciò l'associazione si affilia e si affilierà a qualunque Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata e/o Ente di promozione sportiva, riconosciuti dal Coni, ed osserverà i principi e le norme dell'ordinamento sportivo, le norme, regolamenti e provvedimenti del CONI, del CIP nonché di ogni federazione sportiva nazionale, ente di promozione sportiva, disciplina sportiva associata, cui l'associazione sarà affiliata.

In via **secondaria e strumentale** rispetto alle attività istituzionali di interesse generale appena descritte, il Sodalizio potrà svolgere attività diverse, anche di natura commerciale, per reperire fonti di sostentamento e finanziamento nell'ottica del perseguimento delle finalità istituzionali. La determinazione delle **attività diverse**, del loro contenuto e delle modalità operative, è demandata al Consiglio Direttivo che le vincolerà al finanziamento e perseguimento delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

Possono essere considerate, a mero titolo di esempio e senza che l'elencazione rappresenti un vincolo o un limite, almeno le seguenti attività diverse, tenuto conto della natura e dell'organizzazione del Sodalizio e delle sue modalità di attuazione degli scopi istituzionali:

- a. somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in sede fissa, ambulante, oppure in concomitanza con ricorrenze, eventi e manifestazioni; vendita al pubblico con asporto di alimenti e bevande;
- b. spettacoli musicali, artistici e cinematografici quando non riservati ai soli soci e tesserati;
- c. pubblicità e sponsorizzazione;
- d. convenzioni e accordi commerciali finalizzati a fornire migliori servizi agli Associati e tesserati e loro familiari nell'ambito delle attività di interesse generale;
- e. operazioni mobiliari, immobiliari e commerciali, sporadiche o continuative, finalizzate a conseguire profitti da reinvestire nelle attività di interesse generale;
- f. acquisto, cessione e gestione di aziende commerciali, al fine di conseguire profitti da reinvestire nelle attività di interesse generale;
- g. compra e vendita di beni materiali e immateriali, della piena o nuda proprietà e dei diritti reali;
- h) gestione secondo contratti privati o contratti pubblici di impianti sportivi;
- i) accensione di prestiti e mutui, accesso a fidi e castelletti, e strumenti finanziari analoghi, volti a finanziare gli investimenti istituzionali e/o l'attività istituzionale svolta;
- l) partecipazione a raggruppamenti temporanei fra enti svolgenti analoga attività al fine di gestire beni e impianti di proprietà privata o pubblica.

Il Sodalizio potrà accettare eredità, lasciti e donazioni di beni e valori, acquisire e cedere beni mobili o immobili o diritti su essi; concedere e ricevere in locazione, affitto o comodato beni mobili o immobili o diritti su essi.

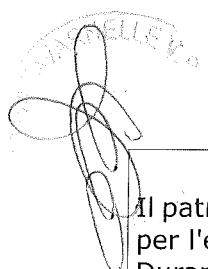
L'associazione è idonea e intende operare nei confronti delle pubbliche amministrazioni per la conduzione in convenzione di impianti, beni e compendi di proprietà pubblica attraverso bandi e gare, procedimenti in regime di convenzione, concessione, ovvero di coprogettazione ai sensi degli articoli 55 e 56 del Codice del Terzo Settore, per l'attuazione di progetti e programmi di conduzione e gestione di servizi, beni e impianti di proprietà pubblica nel rispetto degli interessi e finalità sociali, pubbliche e di interesse generale, anche in riferimento alla normativa regionale riguardante gli enti del terzo settore e le associazioni sportive dilettantistiche.

ART. 5 – DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione non potrà comunque sciogliersi fintanto che le delibere da essa assunte non siano state completamente attuate.

ART. 6 – PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

 Il patrimonio del Sodalizio è uno e indivisibile e garantisce lo svolgimento delle attività statutarie per l'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.

Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire a chiunque quote di patrimonio, utili, avanzi di gestione, riserve e fondi comunque denominati, anche in modo indiretto ed in qualunque ipotesi e casistica, fatti salvi gli eventuali obblighi di legge.

Il patrimonio è costituito:

- dagli avanzi di gestione conseguiti in ciascun esercizio, al netto di eventuali disavanzi;
- da ogni fondo o riserva eventualmente costituita e regolata dall'Assemblea;
- dalla proprietà in valori, beni mobili o immobili e loro quote nonché diritti duraturi, al netto delle correlate passività;
- dai contributi straordinari degli associati destinati a riserve o fondi;
- da beni e valori ottenuti grazie a lasciti e donazioni quando siano destinati a patrimonio per volontà del donante o per delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio;

In caso di estinzione o scioglimento del Sodalizio, il patrimonio residuale derivante dall'esercizio dell'attività sportiva dilettantistica è devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'art. 7 del Dlgs 36/2021 in quanto norma prevalente come specificato dall'art. 9 del Dlgs 117/2017; il patrimonio residuale invece derivante da altre attività di interesse generale è devoluto ai sensi dell'art. 9 del Dlgs 117/2017; il tutto secondo le modalità previste dall'art. 23 del presente statuto salva diversa destinazione stabilita dalla legge che dovesse intervenire o sopravvenire.

Nessun associato può vantare diritti sul patrimonio del Sodalizio.

ART. 7 – PROVENTI DELL'ASSOCIAZIONE

I proventi dell'Associazione finanziano le attività poste in essere ai sensi di statuto per il perseguimento dei fini istituzionali.

Essi derivano prevalentemente:

- dalle eventuali quote associative e/o tesserative annuali, nella misura stabilita dal Consiglio;
- dallo svolgimento delle attività di interesse generale;
- dallo svolgimento delle attività diverse;
- dalle quote di iscrizione o partecipazione a iniziative, eventi, concorsi, manifestazioni, organizzate dall'associazione;
- da contributi in conto esercizio ricevuti da enti, ovvero dagli stessi Associati a fronte di particolari esigenze o iniziative;
- da erogazioni liberali ove non imputate a patrimonio;
- dalle attività svolte per il perseguimento dei fini istituzionali, inclusi quelli derivanti dall'esercizio di attività di natura commerciale;
- da plusvalenze o sopravvenienze;
- da rendimenti, canoni, fitti e similari, per investimenti e impieghi o per il possesso e utilizzo di beni e compendi, nonché dall'esercizio di diritti;
- dalle raccolte fondi, dalle erogazioni pubbliche, dal cinque per mille, da istituti analoghi.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI CONTABILI E TRIBUTARI, LIBRI SOCIALI, BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

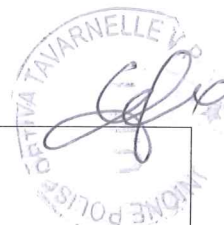
Il Sodalizio tiene e conserva le scritture contabili secondo modalità e regimi adeguati alle proprie dimensioni e caratteristiche, e comunque ottemperando alle imposte dalle norme vigenti, ottempera agli obblighi tributari che gli competono, redige il bilancio di esercizio e, ove obbligato, il bilancio sociale, secondo i dettami che la Legge riserva agli Enti del Terzo Settore e in particolare alle Associazioni di Promozione Sociale in quanto compatibili con gli schemi di bilancio riservati ai sodalizi sportivi dilettantistici.

Il rendiconto annuale è redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ad opera del Consiglio Direttivo.

Esso illustra la situazione economica e finanziaria del sodalizio, secondo criteri e schemi adeguati alle proprie dimensioni e caratteristiche.

Il Consiglio Direttivo aggiorna e conserva i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati,



- il libro dei verbali del consiglio direttivo,
- il libro dei verbali dell'assemblea,
- il registro dei volontari, ove ve ne siano e conferiscano apporto continuativo.

salvo altri registri eventualmente previsti da norme di legge o facoltativamente istituiti.

Detti registri possono essere tenuti anche a fogli mobili o a schede, redatti a mano o con strumenti meccanici o informatici; è possibile tenere un libro soci a volumi annuali purché ciò non impedisca l'individuazione dei singoli associati.

Ciascun associato ha diritto di consultare i libri sociali previa richiesta al Consiglio e appuntamento presso la sede, alla presenza di un consigliere e fatte salve le prescrizioni di legge in materia di tutela dei dati sottoposti a privacy.

Se non diversamente stabilito dall'Assemblea:

- gli avanzi di gestione accrescono il patrimonio salvo per quanto eventualmente destinato a copertura di precedenti disavanzi o ad accrescere fondi o riserve destinate a finanziare progetti, investimenti, interventi;
- i disavanzi di gestione sono coperti attingendo al patrimonio o ad altre riserve preesistenti.

ARTICOLO 9 – ASSOCIATI

Il numero degli Associati, o soci, è illimitato.

Possono essere ammessi le persone fisiche che si riconoscano nel presente statuto e si obblighino ad osservarlo e a farlo osservare; in merito alle attività sportive dilettantistiche promosse, organizzate e praticate dall'associazione, gli associati dovranno riconoscersi nel presente statuto e nei dettami dell'Ordinamento sportivo, degli statuti, regolamenti e provvedimenti del Coni, delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva obbligandosi ad osservarli e a farli osservare.

Le persone fisiche minori di età, interdette, inabilite, o sottoposte ad amministrazione di sostegno, sono rappresentate da chi esercita la potestà genitoriale; esse non possono essere elette o nominate alle cariche sociali.

Gli associati devono tenere una buona condotta morale e civile.

La qualifica di Associato è a carattere permanente, personale e non trasferibile; in modo analogo non sono trasmissibili né rivalutabili o restituibili le quote e i contributi a qualunque titolo versati al Sodalizio.

Agli Associati fanno capo uguali diritti e doveri, senza limitazioni temporali o discriminazioni alcune, nel rispetto dei principi di partecipazione democratica e di non temporaneità del rapporto associativo.

L'Associato è obbligato:

- al pagamento delle quote e dei contributi eventualmente fissati dal Consiglio o dall'Assemblea;
- ad osservare le decisioni dell'Assemblea anche se assente o dissenziente;
- a rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento, nonché i dettami statutari e regolamentari delle reti, degli enti e federazioni cui il Sodalizio aderisce e si affilia;
- a verificare e rispettare le comunicazioni dell'Associazione.

Su proposta del Consiglio l'Assemblea può nominare Soci Onorari che si siano distinti per particolari meriti, cariche o funzioni istituzionali o sociali; essi non sono tenuti a pagare eventuali quote o contributi associativi, possono partecipare e intervenire alle assemblee ma non hanno diritto di voto, tuttavia possono chiedere di essere ammessi quali Soci Ordinari.

ARTICOLO 10 – MODALITA' PER L'AMMISSIONE

Chi desidera associarsi deve presentare domanda al Consiglio specificando:

- i propri dati anagrafici completi, il recapito telefonico e di posta elettronica ove posseduta,
- la dichiarazione di aver preso visione del presente statuto e degli eventuali regolamenti e l'impegno ad osservarli integralmente, incondizionatamente e perennemente.
- l'accettazione delle disposizioni sulla privacy;
- eventuali ulteriori informazioni richieste dal Consiglio o sopravvenute per Legge.

Il Consiglio Direttivo, esaminati il contenuto della domanda di ammissione e i requisiti del richiedente, decide e comunica l'esito all'interessato entro trenta giorni; in caso di rigetto motivato l'interessato, nel termine perentorio di quindici giorni, può chiedere al Presidente che

CAIARNELLE V.P.
FEB
SODALIZIO POLSOP

in merito si pronunci l'Assemblea, la quale delibera nella seduta più prossima ascoltato l'interessato o esaminati i suoi scritti.

La procedura di ammissione può essere svolta anche dal Presidente e/o da altro Consigliere all'uopo autorizzato dal Consiglio, il quale ne riferisce l'esito al Consiglio direttivo più prossimo. Ferma restando la validità probatoria del Libro dei Soci, la qualifica di Associato può essere dimostrata dal possesso della tessera eventualmente rilasciata dal Sodalizio ancorché rappresentata dalla tessera dell'organizzazione nazionale di appartenenza.

ARTICOLO 11 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO E SANZIONI

La perdita della qualifica di Associato è decisa dal Consiglio nei seguenti casi:

- a) ove il socio non ottemperi al pagamento delle quote o contributi fissati dal Consiglio nei termini da esso stabiliti;
- b) per dimissioni scritte comunicate al Consiglio; esse hanno effetto dal giorno di comprovata consegna ma non sollevano il socio dimissionario da responsabilità ed obblighi derivanti da delibere fino ad allora adottate; il mancato rinnovo della tessera annuale equivale a dimissioni spontanee del socio.
- c) quale sanzione comminata dal Consiglio a chi, col suo comportamento, causi danni o disagi, anche morali o reputazionali, al Sodalizio o ad altri Associati; il provvedimento è inappellabile ma occorre preventivamente udire l'interessato;
- d) per il venir meno di uno o più dei requisiti di ammissione; il provvedimento è inappellabile ma occorre preventivamente udire l'interessato;
- e) per decesso del socio persona fisica; per scioglimento o estinzione del socio diverso da persona fisica.

Il Consiglio può riservarsi di ammonire o sospendere fino a tre mesi il Socio che abbia tenuto una condotta non conforme ai principi di lealtà, probità, rettitudine morale e sociale.

Nei casi sub c) e d) l'interessato può appellarsi al Presidente affinché in merito si esprima l'Assemblea più prossima, udito il medesimo o esaminati i suoi scritti.

ARTICOLO 12 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente.

Le cariche afferenti gli Organi obbligatori sono esercitate a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso a pie' di lista delle spese vive effettivamente sostenute nell'esercizio delle funzioni, in nome e per conto del Sodalizio e debitamente documentate.

ARTICOLO 13 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, ad eccezione del Presidente che è eletto dai Consiglieri al proprio interno;
- b) nomina e revoca, quando previsto dalla legge o per mera facoltà, il soggetto incaricato del controllo legale e quello incaricato della revisione dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali;
- e) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- f) approva gli eventuali regolamenti proposti dal Consiglio;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) delibera sulle altre materie ad essa sottoposte dal Consiglio o ad essa demandate dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

ARTICOLO 14 – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è ispirata a principi di democrazia e uguaglianza fra tutti gli associati.

E' convocata dal Presidente con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni mediante modalità che assicurino il tempestivo ed efficace recapito a ciascun associato; fra queste, a titolo di esempio: lettera raccomandata, telegramma, affissione presso la sede sociale e firma di presa d'atto dei soci, posta elettronica, pubblicazione su mezzi di stampa.

Nell'eventuale regolamento interno possono essere previste modalità diverse da quelle elencate a titolo di esempio.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, la data l'ora e il luogo di svolgimento in prima ed in seconda convocazione; la prima e la seconda convocazione possono cadere anche nello stesso giorno, a non meno di un'ora l'una dall'altra.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per approvare il rendiconto, la relazione sulla gestione ed ogni altro eventuale documento previsto dalla legge e sottoposto dal Consiglio, per la nomina degli Organi dell'associazione, nonché per trattare ogni altro argomento compreso nell'ordine del giorno; in casi di particolare necessità motivati dal Consiglio, la convocazione può slittare fino al sesto mese rispetto alla chiusura dell'esercizio; in caso di mancato rispetto dei termini di convocazione, l'assemblea regolarmente costituita e le delibere prese con le previste maggioranze conservano piena validità ed efficacia ai sensi di Legge e del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo deve convocare senza indugio l'assemblea quando è richiesto da almeno un quinto degli Associati con diritto di voto, ovvero dall'Organo di controllo o da quello di revisione.

L'Assemblea è sovrana e le sue delibere vincolano anche i soci assenti, dissenzienti o astenuti; possono parteciparvi i soci in regola coi pagamenti delle quote e non raggiunti da provvedimenti disciplinari; fra gli aventi diritto, votano coloro che risultano iscritti a libro soci da almeno un mese.

E' ammessa la partecipazione per delega ad altro associato che abbia titolo alla partecipazione e all'espressione di voto; ciascun associato può ricevere una sola delega.

Il voto è espresso per testa, con sistema palese tranne che per l'elezione degli organi sociali e quando sia richiesto da almeno un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Non partecipano alla votazione (neanche per delega ad altri) e non possono ricevere da altri associati la delega a partecipare e votare:

- gli Associati in conflitto di interessi con l'oggetto della medesima;
- gli Amministratori in materia di bilancio consuntivo o di loro responsabilità.

Le Assemblee sono validamente costituite:

- in 1^a convocazione, in presenza della maggioranza degli aventi diritto;
- in 2^a convocazione, qualunque sia il numero dei medesimi.

Le Assemblee deliberano col voto favorevole della maggioranza dei votanti; per le variazioni statutarie le Assemblee Straordinarie deliberano col voto favorevole di tre quinti dei soci aventi diritto; per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio le Assemblee Straordinarie deliberano col voto favorevole dei tre quarti degli associati in conformità all'art. 21 c.c. .

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente oppure dal Consigliere più anziano; il verbale della riunione è redatto da un segretario scelto fra i soci presenti, salvi i casi di necessità della redazione notarile.

ARTICOLO 15 – COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da Associati eletti dall'Assemblea, in numero non inferiore a cinque, scelti fra le persone fisiche maggiorenni con piena capacità di agire, non rientranti nelle casistiche di cui all'art. 11 del presente statuto, privi di cause di ineleggibilità e incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile, e che non ricoprano cariche in seno ad altri enti con finalità e attività analoghe; tali caratteristiche devono permanere per l'intera durata della carica.

L'Assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio di mandato del Consiglio uscente procede ad eleggere il nuovo Consiglio istituendo il seggio elettorale.

Il regolamento sociale potrà contenere disposizioni analitiche attuative del presente articolo.

Il Consiglio eletto, nella prima seduta, nomina al proprio interno il Presidente, uno o più Vicepresidenti, il segretario e il tesoriere; queste ultime due cariche sono cumulabili.

Il Consiglio Direttivo può nominare al suo interno un comitato esecutivo con mansioni dinamiche di carattere gestionale ordinario.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi dell'operato di commissioni operative per semplificare il lavoro consiliare; dette commissioni, coordinate da un consigliere, saranno composte da Soci in regola coi pagamenti dovuti al Sodalizio e non raggiunti da sanzioni disciplinari; mansioni e composizione di ciascuna commissione sono stabilite nella delibera consiliare di nomina; le loro funzioni non sostituiscono quelle riservate al Consiglio.

Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altri enti sportivi dilettantistici nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

ART. 16 – DURATA DELLE CARICHE

Qualunque carica è elettiva; ha durata tre anni a meno che l'Assemblea non stabilisca una diversa durata; la durata è comunque intesa fino ad avvenuto insediamento dei nuovi Organi; delle delibere inattuate il Consiglio uscente relazionerà a quello entrante.

Nel caso vengano meno uno o più consiglieri, essi sono sostituiti da quelli non eletti in ordine di voto; esaurita la lista dei non eletti, il Consiglio può comunque operare purché il numero dei consiglieri residuali non sia mai inferiore al numero minimo stabilito dal presente Statuto, salvo che il Consiglio non decida di indire nuove elezioni.

In via residuale il Consiglio può cooptare soci in regola verso l'Associazione ed aventi le caratteristiche di eleggibilità previste per i consiglieri, fino ad un terzo dei suoi componenti.

Qualora venga meno più di un terzo dei suoi componenti, o qualora venga meno il Presidente, il Consiglio decade e nella medesima riunione in cui prende atto di non poter più proseguire il mandato indice con urgenza nuove elezioni.

Per l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione, il venir meno anche di un solo componente comporterà dover rinominare l'intero Organo salvo siano stati nominati i supplenti.

Chiunque può essere rieletto se conserva i requisiti di eleggibilità previsti dal presente Statuto.

ART. 17 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo gestisce l'Associazione e attua le delibere assembleari al fine di consentire il perseguimento delle finalità istituzionali, con responsabilità per la gestione economica e finanziaria senza limitazioni del potere di rappresentanza e attuando il proprio potere deliberativo in merito ad atti, contratti, operazioni.

Fra l'altro, esso deve:

- a) Predisporre il rendiconto e la relazione di accompagnamento da sottoporre all'assemblea;
- b) curare il tesseramento sociale;
- c) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione a enti, istituzioni, iniziative, che interessino l'Associazione;
- d) curare l'aggiornamento delle scritture contabili e dei libri sociali;
- e) deliberare su qualunque oggetto sottoposto dall'Assemblea o dal Presidente, ove non di competenza dell'Assemblea medesima.

Il Consiglio è l'organo gestorio deputato della programmazione, attuazione e vigilanza delle attività sportive dilettantistiche praticate dall'associazione e dai propri soci e tesserati; ad esso spetta l'emanazione dei provvedimenti in caso di irregolarità e inosservanze delle norme e regolamenti del Coni e delle federazioni ed enti di promozione sportiva da parte dei propri tesserati.

Ai componenti il Consiglio Direttivo è vietato ricoprire la medesima carica in altra associazione o società sportiva dilettantistica per le medesime discipline sportive.

ART. 18 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce indicativamente ogni mese su convocazione anche informale del Presidente o qualora ne sia fatta richiesta da almeno tre componenti.

Il Consiglio può riservarsi di escludere i consiglieri che sommano consecutivamente tre assenze ingiustificate; si applica il secondo comma dell'art. 16.

Il Consiglio è legalmente riunito alla presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza semplice; in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Le deliberazioni del Consiglio dovranno risultare da apposito verbale redatto dal segretario o da chi sia a tal uopo incaricato a inizio riunione.

Salvo deroghe decise dal Consiglio, ai consiglieri è vietato divulgare il contenuto delle discussioni consiliari.

ART. 19 – IL PRESIDENTE

Al Presidente è attribuita rappresentanza legale e istituzionale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio; la presente disposizione non solleva comunque gli altri consiglieri dalle responsabilità loro attribuibili in funzione del loro mandato, né libera gli Associati con diritto di voto dalle obbligazioni assunte dall'Associazione durante la loro permanenza ad Associati.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli Associati sia di terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

ART. 20 – ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dalla legge e in particolare ai sensi dell'art. 30 del CTS, o se l'assemblea ne decide in ogni caso la presenza, questa nomina un Organo di controllo, anche monocratico, che vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; vigila altresì affinché siano osservate le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si esprime sulla conformità del bilancio sociale rispetto alle norme di legge. La nomina avviene fra persone che nei riguardi del Sodalizio non siano consiglieri, fornitori di beni o servizi, professionisti, e che rientrino fra i soggetti di cui al comma 2 art. 2397 codice civile (il solo presidente nel caso di Organo non monocratico); per essi valgono le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2399 del codice civile.

L'Organo partecipa alle riunioni del Consiglio ed alle assemblee degli associati; può disporre controlli e accessi finalizzati all'esercizio delle proprie prerogative, in date preventivamente concordate con il Consiglio.

Redige un verbale per ciascuna sua riunione e una relazione finale presentata all'Assemblea che approva il bilancio consuntivo; trascrive a sua cura tali atti sul libro dell'Organo di controllo.

L'assemblea che lo nomina stabilisce anche il suo eventuale compenso.

ART. 21 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Quando previsto dalla legge, e in particolare ai sensi dell'art. 31 del CTS, o se l'assemblea ne decide in ogni caso la presenza, essa nomina un Organo di revisione legale, anche monocratico, che esercita il controllo contabile operando ai sensi e per gli effetti dell'art. 2409 bis del codice civile e del D.Lgs. 39/2010.

L'Organo può partecipare alle riunioni del Consiglio ed alle assemblee degli associati; può disporre controlli e accessi finalizzati all'esercizio delle proprie prerogative, in date preventivamente concordate con il Consiglio.

La revisione legale può essere affidata anche all'Organo di controllo purché sussistano i requisiti di legge da parte dei soggetti nominati.

L'assemblea che nomina l'Organo di revisione legale stabilisce anche il suo compenso.

Si applica l'art. 2399 del codice civile.

ART. 22 – ORDINAMENTO SPORTIVO – CLAUSOLE SPECIFICHE

In virtù delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto con rimando a quelle previste dall'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, comma 1 lettera t), l'Associazione intende svolgere attività di promozione, organizzazione, partecipazione e pratica di attività sportive dilettantistiche; competitive e non competitive, inclusa la preparazione, didattica,

assistenza e formazione, in osservanza dei principi e delle norme dell'ordinamento sportivo e degli statuti, norme, regolamenti e provvedimenti del CONI, del CIP nonché di ogni federazione sportiva nazionale, ente di promozione sportiva, disciplina sportiva associata, cui l'associazione vorrà affiliarsi con delibera del Consiglio Direttivo.

In particolare, l'Associazione si impegna ed obbliga ad osservare e a far osservare ai propri tesserati la clausola compromissoria di giustizia sportiva, secondo la quale tutte le controversie in materia sportiva legate alla pratica dilettantistica di cui al comma precedente, insorgenti tra l'Associazione ed i tesserati, nonché fra i medesimi, saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale la cui composizione e il cui funzionamento saranno quelli previsti dalla federazione o ente di promozione di appartenenza o, in mancanza, del CONI.

L'associazione riconosce e fa riconoscere ai propri tesserati l'autorità e la vigilanza delle federazioni ed enti di promozione di affiliazione nonché del Coni per i provvedimenti da essi emanati in caso di gravi irregolarità amministrative o gravi infrazioni all'ordinamento sportivo commesse dall'associazione o dai propri tesserati, obbligandosi a rispettarli, attuarli e farli rispettare.

In particolare, ma senza che ciò possa essere ritenuto vincolo o limite, l'Associazione oggi svolge e/o intende svolgere almeno le seguenti discipline: ginnastica artistica, basket, karate, pattinaggio, tennis, tennis tavolo, paddle, biliardo sportivo, atletica leggera, podismo, pallavolo, ciclismo, ginnastica, ginnastica per tutti, ginnastica finalizzata alla salute e al fitness, ginnastica educativa posturale e rieducativa, attività fisica adattata, danza sportiva, pugilato, rugby, pesistica.

ART. 23 - SCIOGLIMENTO

L'estinzione o scioglimento dell'Associazione è deliberata dall'Assemblea nel rispetto delle norme in materia nonché di quelle in proposito contenute nel presente Statuto.

L'Assemblea che delibera l'estinzione o scioglimento nomina uno o più Liquidatori stabilendone poteri ed eventuale compenso e può nominare uno o più supplenti.

Il patrimonio che residua al termine della liquidazione è devoluto: per la parte inerente e riconducibile all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art 7 comma 1 lettera h) del Dlgs 36/2021; per la parte inerente e riconducibile alle altre attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 9 CTS., in ogni caso previa acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni di legge.

ART. 24 - NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto o da esso non rimandato ad altre norme, si applicano il D.Lgs. 117/17, il codice civile in materia di associazioni, le norme correlate e collegate, nonché le norme sull'ordinamento sportivo per quanto inerente la pratica delle attività di cui all'art. 5 lettera t) del Cts e quindi, in particolare, i decreti legislativi 36 e 39 del 2021 e succ. mod. int. .



Agenzia Entrate

Direzione Provinciale di Siena
Ufficio Territoriale di Poggibonsi

REGISTRATO A POGGIBONSI IL 30/12/24
AL N° 333 MOD. 30/12/24
VERSATI EURO